

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2260-A

## RELAZIONE DELLA 6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE FAVILLA)

Comunicata alla Presidenza il 1° giugno 1990

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 91,  
recante rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e  
per l'estero di denaro, titoli e valori

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

dal Ministro del Tesoro

e dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro dell'Interno

e col Ministro del Commercio con l'Estero

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 APRILE 1990

ONOREVOLI SENATORI. - Il provvedimento in esame contiene una serie di norme volte a rilevare, ai fini fiscali, i trasferimenti di denaro, titoli e valori dal nostro paese verso l'estero e viceversa.

A seguito della decisione del Governo di procedere - secondo le intese intervenute in sede comunitaria - alla piena liberalizzazione dei movimenti di capitali da e verso l'estero, sono stati eliminati tutti i vincoli di natura valutaria esistenti: è necessario, di conseguenza, che siano stabilite misure per la rilevazione di tali movimenti.

Le misure contenute nel decreto-legge non pongono pertanto vincoli al movimento di capitali, ma semplicemente si propongono di controllare, verificare e rilevare le transazioni avvenute, in particolare da parte dei soggetti residenti, per un controllo di natura puramente fiscale: infatti è principio generalmente accettato e diffuso in tutti i paesi ed anche espressamente stabilito per il nostro dal testo unico delle imposte sui redditi, che i soggetti residenti debbano corrispondere allo Stato ove risiedono le imposte per i redditi conseguiti ovunque (sia nel paese di residenza che nei paesi esteri).

Per tali motivi, si vogliono controllare e rilevare i trasferimenti di capitale, in modo da poter impedire le evasioni fiscali sui redditi di capitale conseguiti all'estero.

La Commissione ha esaminato attentamente se la normativa in questione potesse o meno risultare incompatibile con le direttive CEE in tema di movimento di capitali, ed è giunta alla conclusione che vi sia compatibilità, in quanto viene completamente salvaguardata la libertà di trasferimento, laddove le norme si limitano a stabilire unicamente le modalità attraverso le quali il trasferimento stesso può essere effettuato.

Passando ad un esame più puntuale del contenuto degli articoli del decreto-legge,

si osserva, in primo luogo, che i trasferimenti di capitale al di sotto dei 20 milioni di lire possono avvenire liberamente in qualunque forma (in denaro liquido, in plico postale o equivalente, al seguito, in valori o titoli mobiliari, attraverso intermediari), senza obbligo di dichiarazione e senza alcuna rilevazione.

Al di sopra della soglia di esenzione di venti milioni, sono comunque vietati i trasferimenti in denaro contante o mediante plico postale o equivalente; questo divieto ha ulteriori finalità, oltre a quelle generali del decreto: si propone l'obiettivo di contrastare i movimenti di denaro liquido in misura eccedente ogni ragionevole fabbisogno. Infatti la circolazione di grandi quantità di banconote è indice di movimenti sospetti, dal momento che esistono numerose altre forme di trasferimento di denaro, più sicure e libere, quali quelle che si possono realizzare attraverso gli intermediari professionali o mediante valori e titoli.

I trasferimenti di grandi masse di banconote potrebbero far supporre la circolazione di «denaro sporco», proveniente da traffici illeciti.

La Commissione, nel condividere tale disposizione, ha però ritenuto necessaria una modifica, in quanto tale norma non può applicarsi in modo così rigido, nè agli istituti di credito abilitati, quando essi debbano provvedere ad effettuare i necessari movimenti di valute nazionali od estere, nè ai non residenti.

Per tali motivi è stato approvato un emendamento che riformula opportunamente l'articolo 3.

I movimenti di capitale che avverranno in qualunque altra modalità - diversa dal denaro contante al seguito e dal plico postale o equivalente - non avranno limitazioni; tuttavia, se il loro ammontare, in ogni

atto di trasferimento, risulterà superiore ai 20 milioni di lire, dovrà essere effettuata una specifica dichiarazione da rilasciare in dogana dall'interessato; se il trasferimento avverrà attraverso gli istituti di credito autorizzati o gli intermediari professionali, questi dovranno registrare tali movimenti e tutti gli estremi indicativi relativi ai soggetti interessati e tenere in evidenza tali rilevazioni per cinque anni.

Gli istituti di credito abilitati e gli altri intermediari sono tenuti a mantenere in evidenza le generalità, la denominazione o ragione sociale, il domicilio e il codice fiscale del soggetto residente in Italia per conto o a favore del quale è effettuato il trasferimento, nonché la data, la causale, l'importo del trasferimento medesimo e gli estremi identificativi degli eventuali conti di destinazione.

La Commissione ha altresì esaminato il caso particolare della circolazione degli assegni bancari: tali titoli di credito vengono emessi senza l'indicazione della causale e del rapporto sottostante; possono inoltre essere trasferiti per girata più volte e, fra i giranti ed i giratari, possono essere compresi anche non residenti.

È evidente che in tali casi l'istituto di credito non è in grado di accertare l'effettiva destinazione della somma, nè la causale del trasferimento: i richiamati obblighi di cui all'articolo 1 del decreto-legge non sono, naturalmente, applicabili in tali casi. In Commissione era stato proposto un apposito emendamento al riguardo, tendente ad evidenziare tale stato di cose, ma la Commissione stessa ha ritenuto inopportuno l'inserimento di tale norma, considerando implicito che le disposizioni previste dall'articolo 1 si applicano in tutti i casi in cui sono materialmente applicabili e che non vi può essere una responsabilità degli istituti di credito per non aver provveduto alle rilevazioni, laddove non esista una concreta possibilità di rilevazione e di accertamento.

Con l'articolo 4, viene stabilito l'obbligo, per i residenti in Italia, che detengono attività finanziarie o investimenti all'estero, per un valore superiore ai venti milioni di

lire, di farne menzione ogni anno nella dichiarazione dei redditi, a partire dall'anno 1991.

In tale articolo, al comma 6, viene anche consentito di sanare le eventuali irregolarità compiute nel passato qualora fossero stati costituiti capitali e investimenti finanziari all'estero, dichiarandone l'esistenza in occasione della denuncia dei redditi del prossimo anno; la Commissione ha ritenuto opportuna una migliore formulazione in cui sia considerato espressamente che la regolarizzazione è valida pure ai fini fiscali, anche se essa non può estendersi a quei casi che siano stati eventualmente, già oggi, oggetto di accertamento tributario o valutario.

L'articolo 6 stabilisce il principio che sugli investimenti finanziari all'estero, se il contribuente non ne dichiara il reddito relativo, possa esser calcolato un frutto presunto, pari al tasso ufficiale di sconto, salvo che il contribuente non fornisca una prova contraria. La Commissione, considerando che i redditi da capitale sono tassabili, come regola generale, in base al criterio di «cassa» e non di «competenza», ha ritenuto opportuno esplicitare che tra le «prove contrarie» all'aver conseguito reddito rientri anche il caso in cui la scadenza del diritto alla percezione del reddito maturi nell'anno successivo.

Una questione di particolare rilevanza, che non ha trovato una soluzione nell'esame in sede referente da parte della Commissione, è quella relativa agli investimenti finanziari all'estero o in valori esteri, già avvenuta o che potrà avvenire, tramite gli istituti di credito o gli intermediari finanziari autorizzati, quando agli stessi istituti sia affidato l'incarico di amministrarli e di ricavarne i relativi redditi.

Come è noto fino ad oggi tali operazioni sono avvenute nel rispetto delle leggi e il loro ammontare complessivo ha assunto rilevanti dimensioni: per la verità, l'operatività in valori esteri degli intermediari finanziari italiani autorizzati costituisce, non solo uno strumento di canalizzazione controllato del risparmio italiano, ma rappresenta anche una forma di internazionalizzazione del nostro sistema bancario che,

attraverso anche le filiali estere, riesce ad operare e ad introdursi con efficacia sui mercati stranieri. Del resto, anche le filiali italiane delle banche estere operano sul nostro mercato e acquisiscono al loro portafoglio titoli o valori mobiliari italiani. La operatività in valori esteri da parte delle banche rientra in un naturale rapporto di reciprocità e rappresenta il presupposto perchè il sistema finanziario italiano non si veda ridurre il proprio campo operativo e rischi di dover agire in condizioni di inferiorità rispetto alla concorrenza estera.

Sui redditi derivanti da tali capitali, in applicazione degli articoli 26 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni ed integrazioni, venivano corrisposte le imposte, secondo le disposizioni vigenti in Italia, nella misura del 30 per cento del reddito stesso; una misura, quindi, uguale o superiore a quella stabilita dall'articolo 8 del decreto-legge per i redditi da capitale prodotti all'estero per l'avvenire.

Il relatore riteneva opportuno, per tali considerazioni, mantenere in vita le prece-

denti disposizioni per i titoli o valori che restassero depositati presso le banche e sui quali le banche stesse fossero tenute a prelevare la ritenuta per la tassazione sul reddito e a garantirne l'afflusso all'erario.

Il Governo, invece, era orientato a prevedere una norma che consentisse la conservazione del precedente regime fiscale esclusivamente allo *stock* di valori esteri oggi esistenti presso il sistema bancario.

Nella impossibilità di definire in tempi rapidi una soluzione concordata, la Commissione ha ritenuto opportuno di accantonare la questione, mantenendo immutato il testo del decreto-legge in relazione a questa materia, e di riferirne all'Assemblea per eventuali approfondimenti o per possibili emendamenti che fossero ritenuti necessari.

La Commissione, in conclusione, raccomanda l'approvazione del disegno di legge n. 2260, di conversione del decreto-legge 22 aprile 1990, n. 91, e degli emendamenti accolti nel corso dell'esame in sede referente.

FAVILLA, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: GUIZZI)

17 maggio 1990

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Si segnala comunque alla Commissione di merito l'esigenza di sollecitare gli altri paesi CEE, affinché si giunga ad un accordo complessivo sull'armonizzazione fiscale relativamente ai redditi da capitale.

---

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CORTESE)

16 maggio 1990

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE**

AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

**Art. 1.**

*Al comma 1, dopo le parole: «devono mantenere evidenza», aggiungere le altre: «anche mediante rilevazione elettronica».*

*Al comma 2 sostituire le parole: «da intermediari professionali, diversi da quelli indicati al comma 1, che», con le altre: «da società finanziarie e fiduciarie e da intermediari, diversi da quelli indicati al comma 1, che per ragioni professionali».*

LA COMMISSIONE

**Art. 3.**

*I commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:*

«2. L'importazione al seguito da parte di non residenti di denaro o titoli al portatore per importi superiori a lire 20 milioni può essere effettuata a condizione che l'importo eccedente tale limite sia dichiarato depositando in dogana uno specifico avviso e risulti da attestazione rilasciata dalla dogana all'atto dell'importazione in Italia. Entro i limiti dell'attestazione la disposizione si estende anche all'esportazione dei valori citati. L'esportazione al seguito per importi superiori a lire 20 milioni di altri titoli o valori mobiliari da parte di non residenti deve essere dichiarata depositando in dogana uno specifico avviso.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano a trasferimenti nei quali intervengono come mittenti o destinatari intermediari abilitati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo

1988, n. 148, anche quando detti trasferimenti siano effettuati per il tramite di vettori specializzati; anche in tali casi, tuttavia, i trasferimenti devono essere dichiarati depositando in dogana uno specifico avviso.

4. Con decreti del Ministro delle finanze possono essere approvati i modelli dell'avviso previsto dai commi 1, 2 e 3».

LA COMMISSIONE

**Art. 4.**

*Il secondo periodo del comma 6 è sostituito dal seguente:*

«; gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria oggetto di tale dichiarazione - per i quali non siano stati compiuti atti, anche preliminari, di accertamento tributario o valutario - si considerano effettuati, anche agli effetti fiscali, nell'anno 1990».

LA COMMISSIONE

**Art. 6.**

*Al comma 1, dopo la parola: «trasferiti», aggiungere le altre: «o costituiti».*

LA COMMISSIONE

*Alla fine del comma 1, dopo le parole: «nel relativo periodo d'imposta» aggiungere le altre: «, a meno che nella dichiarazione non venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avviene in un successivo periodo d'imposta».*

LA COMMISSIONE

**DISEGNO DI LEGGE**

---

Art. 1.

1. Il decreto-legge 27 aprile 1990, n. 91, recante rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori è convertito in legge.

*Decreto-legge 27 aprile 1990, n. 91, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1990.*

**Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni di natura fiscale, atte a consentire la possibilità di controllo di talune operazioni finanziarie da e verso l'estero, anche in vista della predisposizione di meccanismi di cooperazione e di scambio di informazioni tra i Paesi comunitari, nonchè di talune importazioni ed esportazioni al seguito di denaro, titoli o valori per contenere l'uso del contante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 aprile 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e del commercio con l'estero;

EMANA

il seguente decreto-legge:

**Articolo 1.**

*(Trasferimenti attraverso intermediari)*

1. Le aziende di credito e gli istituti di credito speciale, abilitati ai sensi del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, devono mantenere evidenza dei trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari, di importo superiore a lire 20 milioni, effettuati anche attraverso movimentazione di conti, per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e soggetti indicati all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia. Tali evidenze riguardano le generalità o la denominazione o la ragione sociale, il domicilio, il codice fiscale del soggetto residente in Italia per conto o a favore del quale è effettuato il trasferimento, nonchè la data, la causale, l'importo del trasferimento medesimo e gli estremi identificativi degli eventuali conti di destinazione.

2. Analoghe evidenze devono essere mantenute da intermediari professionali, diversi da quelli indicati al comma 1, che effettuano il trasferimento o comunque si interpongono nella sua esecuzione.

3. Le evidenze di cui ai commi 1 e 2 devono essere tenute a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per cinque anni; la stessa Amministrazione può richiedere i dati e le notizie relative a detti trasferimenti secondo le modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 7.

## Articolo 2.

### *(Trasferimenti attraverso non residenti)*

1. Le persone fisiche, gli enti non commerciali, nonché i soggetti indicati nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia, che effettuano trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari attraverso non residenti, senza il tramite degli intermediari di cui all'articolo 1, sono tenuti a indicare i trasferimenti medesimi nella dichiarazione annuale dei redditi quando risultano superati gli importi indicati nel comma 4 dell'articolo 4, ovvero nel comma 2 dell'articolo 5.

## Articolo 3.

### *(Importazione ed esportazione al seguito di denaro, titoli e valori mobiliari)*

1. L'importazione o l'esportazione al seguito ovvero mediante plico postale o equivalente, da parte di residenti, di somme in lire o in valute estere, nonché di titoli al portatore denominati in lire o in valute estere, non possono essere effettuate per importo superiore a lire 20 milioni; per gli altri titoli o valori mobiliari di importo superiore a lire 20 milioni i residenti devono farne dichiarazione depositando in dogana uno specifico avviso.

2. L'esportazione al seguito da parte di non residenti di denaro o titoli al portatore per importi superiori a lire 20 milioni può essere effettuata a condizione che l'importo eccedente tale limite sia dichiarato depositando in dogana uno specifico avviso e risulti da attestazione rilasciata dalla dogana all'atto dell'importazione in Italia; l'esportazione al seguito per importi superiori a lire 20 milioni di altri titoli o valori mobiliari da parte di non residenti deve essere dichiarata depositando in dogana uno specifico avviso.

3. Con decreti del Ministro delle finanze possono essere approvati i modelli dell'avviso previsto dai commi 1 e 2.

## Articolo 4.

*(Dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività)*

1. Le persone fisiche, gli enti non commerciali, nonchè i soggetti indicati nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia, che al termine del periodo d'imposta detengono investimenti all'estero, ovvero attività estere di natura finanziaria, devono indicarli nella relativa dichiarazione dei redditi.

2. Nella dichiarazione dei redditi deve essere altresì indicato l'ammontare dei trasferimenti da, verso e sull'estero che nel corso dell'anno hanno interessato gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria. Tale obbligo sussiste anche nel caso in cui al termine del periodo di imposta i soggetti non detengono investimenti e attività finanziarie della specie.

3. In caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, i dati devono essere indicati su apposito modulo, conforme a modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da presentare entro gli stessi termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

4. L'obbligo di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 non sussiste se l'ammontare complessivo degli investimenti ed attività al termine del periodo d'imposta, ovvero l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell'anno, non supera l'importo di 20 milioni di lire.

5. Ai fini del presente articolo viene annualmente stabilito, con decreto del Ministro delle finanze, il controvalore in lire degli importi in valuta da dichiarare, calcolato in base alla media annuale che l'Ufficio italiano dei cambi determinerà con riferimento ai dati di chiusura delle borse valori di Milano e di Roma.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dalla prima dichiarazione dei redditi da presentare successivamente al 31 dicembre 1990; gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria oggetto di tale dichiarazione si considerano effettuati nell'anno 1990.

## Articolo 5.

*(Sanzioni)*

1. Per la violazione degli obblighi di cui all'articolo 1, posti a carico degli intermediari, si applica la pena pecuniaria del 25 per cento degli importi delle operazioni cui le violazioni si riferiscono.

2. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto nell'articolo 2, relativo ai trasferimenti diversi da quelli riguardanti investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria, è punita con la pena pecuniaria di lire un milione quando l'ammontare complessivo di tali trasferimenti è superiore, nel periodo di imposta, a lire 20 milioni.

3. Per la violazione del divieto previsto dall'articolo 3, comma 1, e degli obblighi di dichiarazione previsti dallo stesso articolo si applica la pena pecuniaria del 25 per cento dell'importo indebitamente trasferito o che si tenta di trasferire.

4. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto nell'articolo 4, comma 1, è punita con la pena pecuniaria di lire un milione.

5. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto nell'articolo 4, comma 2, è punita con la pena pecuniaria dal 5 al 25 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati.

6. Per la violazione dell'obbligo di cui all'articolo 4, comma 3, si applicano le pene pecuniarie previste rispettivamente per la violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del citato articolo 4.

7. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 3 e per la irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.

8. Chiunque fornisce agli intermediari di cui all'articolo 1 false indicazioni sul soggetto realmente interessato al trasferimento da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari ovvero dichiara falsamente di non essere residente in Italia, in modo da non consentire l'adempimento degli obblighi previsti nello stesso articolo 1, è punito, salvo che il fatto costituisca un più grave reato, con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da lire un milione a lire dieci milioni.

#### Articolo 6.

*(Tassazione presuntiva)*

1. Le somme in denaro, titoli o valori mobiliari trasferiti all'estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi, si presumono, salvo prova contraria, fruttiferi in misura pari al tasso ufficiale medio di sconto vigente in Italia nel relativo periodo di imposta.

#### Articolo 7.

*(Criteri e modalità di applicazione)*

1. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno, sono stabilite particolari modalità per l'adempimento degli obblighi, nonchè per la richiesta e la trasmissione dei dati e delle notizie di cui al presente decreto, compreso l'eventuale invio all'Amministrazione finanziaria su supporto magnetico. Con gli stessi decreti tali obblighi ed adempimenti possono essere limitati per specifiche categorie o causali e variati gli importi. Tali decreti saranno emanati in base all'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

## Articolo 8.

(Tassazione dei redditi di capitali prodotti all'estero)

1. I redditi di capitale percepiti all'estero da soggetti nei cui confronti in Italia si applica, su redditi della medesima natura, la ritenuta a titolo di imposta sono assoggettati a tassazione separata con la stessa aliquota applicata a titolo di ritenuta di imposta.

## Articolo 9.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1990

COSSIGA

ANDREOTTI - CARLI - FORMICA -  
VASSALLI - GAVA - RUGGIERO

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI